



Comune di Vignolo

Via Roma n° 6 12010 Vignolo (CN)

Tel. (+39) 0171/48173 Fax (+39) 0171/48294

C.F. 00349960047 - P. IVA: 00349960047

E-mail: info@comune.vignolo.cn.it – E-mail certificata: comune.vignolo.cn@legalmail.it
www.comune.vignolo.cn.it



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Determina n° 22

del 27/01/2025

OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI TRIENNIO 2025/2027. DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 DEL D. LGS. 36/2023 AL RIFUGIO "PINCO PALLINO CLUB" CON SEDE IN FOSSANO (CN). CODICE CIG: B55B9E3338.

I L R E S P O N S A B I L E D E L S E R V I Z I O

VISTI:

- ✓ la Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i. recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- ✓ la Legge n. 136 del 17 dicembre 2018 (disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria)
- ✓ la legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi”;
- ✓ il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli EE.LL);
- ✓ l’art. 9 del D.Lgs. 01 luglio 2009 n. 78 e la deliberazione di G.C. n. 101 in data 16 ottobre 2013 di definizione ai sensi del Decreto Legislativo 179/2012 delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti;
- ✓ lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell’Ente;
- ✓ il regolamento comunale di contabilità;
- ✓ il regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni;

RICHIAMATE:

- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 in data 27 Dicembre 2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Sezione operativa 2025-2027;
- ✓ la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 in data 27 Dicembre 2024 con la quale sono stati approvati il Bilancio di previsione esercizio 2025 ed il Bilancio pluriennale 2025-2027;
- ✓ la deliberazione di G.C. n. 1 del 7 Gennaio 2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2025-2027, nonché le successive variazioni al Piano medesimo;

PREMESSO che, in base alle disposizioni della legge 14.08.1991 n. 281 e SMI relativamente alla prevenzione del randagismo, è compito del Comune provvedere al ritiro, mantenimento e custodia dei cani randagi;

EVIDENZIATO che questo Comune non possiede una struttura idonea né personale in grado di adempiere autonomamente a quanto previsto dalla citata Legge e che pertanto ha dovuto ricorrere sinora a Ditta esterna per gestire in economia tale servizio;

DATO ATTO CHE:

- ✓ in data 31/12/2024 è scaduta la convenzione con il Rifugio “Pinco Pallino Club” con sede in Via Santa Maria (loc. Cussanio) 95 per il servizio di cattura e di custodia cani randagi;
- ✓ la Giunta comunale, con provvedimento n. 92 in data 17/12/2024, ha approvato nuova convenzione per il servizio di cattura e di custodia cani randagi con il Rifugio “Pinco Pallino Club” con sede in Via Santa Maria (loc. Cussanio) 95 - 12045 Fossano (CN) codice fiscale 92014310046 per il triennio 2025/2027;

VISTA la Legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 avente ad oggetto: “Tutela e controllo degli animali da affezione”;

DATO ATTO CHE

- ✓ In esecuzione alla Delibera di Giunta comunale n. 92/2024, occorre assumere impegno di spesa per il triennio 2025/2027 per il servizio di cattura e mantenimento cani randagi a favore del Rifugio “Pinco Pallino Club”;
- ✓ l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità tecnico-organizzativa;
- ✓ il Rifugio “Pinco Pallino Club” con sede in Via Santa Maria (loc. Cussanio) 95 - 12045 Fossano (CN) codice fiscale 92014310046 ha formulato il seguente preventivo per il servizio di cattura e mantenimento di cani randagi che dovessero essere rinvenuti sul territorio comunale:
 - €300,00/annui oltre IVA per servizio di reperibilità 365 giorni all'anno e box riservato;
 - € 3,00/gg oltre IVA per tariffa giornaliera a singolo cane;
 - € 40,00 oltre IVA per servizio di cattura per ogni singolo cane;

VERIFICATI, in relazione all'importo della fornitura, i requisiti di ordine generale e speciale ed in particolare Visura Camerale dell'Impresa e DURC (valido sino al 15/05/2025) ai sensi del D.M. 30/01/2015 “semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva” in merito alla regolarità contributiva, ai sensi dell'Art. 4, comma 4 bis del Decreto Legge n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 12/07/2011; convertito con modificazioni dalla Legge n. 106 del 12/07/2011, della ditta in esame, richiesto d'ufficio dal quale si evince la posizione regolare della ditta aggiudicataria;

DATO ATTO che l'importo presunto annuo di € 1.435,00 oltre IVA per un totale di € 1.750,70 IVA inclusa/annuo per un totale presunto per il triennio pari a € 5.252,10 IVA inclusa può essere imputato al seguente Capitolo del Bilancio pluriennale 2025-2027 dotato della necessaria disponibilità finanziaria:

3660/ 3665/ 1	09.02.1	103 - Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	prestazioni di servizi cani custodia	Anno 2025: € 1.750,70 Anno 2026: € 1.750,70 Anno 2027: € 1.750,70 TOTALE triennio € 5.252,10
---------------------	---------	--	-------------------------------------	--	--

CONSIDERATO CHE:

- l'esecuzione dell'intervento, ove applicabile, deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022 adottato nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;
- l'importo del presente affidamento non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nei programmi di cui all'art. 37 del d.lgs. 36/2023;

RILEVATO, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

DATO ATTO CHE:

- trattandosi di appalto d'importo inferiore secondo quanto previsto ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, si procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;
- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo intervento di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023 (esente per importi inf. a 40.000,00 €);
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- che il costo della manodopera risulta congruo;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

PRECISATO che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante.

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro ed inoltre l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

DATO ATTO della regolarità e conformità amministrativa del presente provvedimento;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DATO altresì ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'articolo 183 del Decreto Legislativo 267/2000, il programma dei pagamenti previsto dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio 2024-2026 e con le regole di finanza pubblica in materia di saldo in termini di competenza tra le entrate e spese finali dei sopra citati esercizi finanziari di cui all'articolo 1 commi 463 e seggi della Legge 11 Dicembre 2016 numero 232;

DATO ATTO CHE:

- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente **Codice CIG B55B9E3338**
- che i dati relativi al presente appalto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del d.lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Vignolo;

ACQUISITI il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria e monetaria espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 49, 147 bis e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000 numero 267;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- 1 Di richiamare la sopra estesa premessa a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 Di approvare, nei termini indicati in premessa, la determinazione a contrattare, ex art. 192 del testo unico sulle leggi e gli ordinamenti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 e ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, di attribuire alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di trasmissione telematica (mezzo mail e/o mail certificata e/o piattaforma telematica) per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
 - Fine che con il contratto si intende perseguire: garantire il servizio di cattura, prima accoglienza, ricovero, mantenimento e cura di cani randagi rinvenuti sul territorio di questo Comune perseguido il benessere degli animali stessi;
 - L'oggetto del contratto è il seguente: l'affidamento del servizio triennale (periodo 2025/2027) di cattura e mantenimento cani randagi che dovessero essere rinvenuti sul territorio comunale;
 - Importo del contratto: € 4.305,00 oltre Iva 22% per un totale di € 5.252,10 IVA inclusa;
 - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
 - Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
 - Termine per la conclusione dei lavori: 31/12/2027
 - Clausole ritenute essenziali: Convenzione approvata con Delibera di Giunta Comunale n. 92/2024 oltre a quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento, tra cui la presente determinazione a contrarre. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture, subordinatamente all'accertamento, da parte del direttore dell'esecuzione del servizio, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali; L'appaltatore si impegna a svolgere l'incarico in oggetto entro le tempistiche previste da contratto stipulato con l'Ente aggiudicatore; L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora

l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. L'amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente appalto saranno devolute al Giudice Ordinario – Foro competente di Cuneo.

- 3 Di affidare, per le ragioni esplicate in preambolo, la prestazione in oggetto il Rifugio "Pinco Pallino Club" con sede in Via Santa Maria (loc. Cussanio) 95 - 12045 Fossano (CN) codice fiscale 92014310046 per un totale presunto per il triennio pari a € 5.252,10 IVA inclusa per le motivazioni meglio espresse in premessa; precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
4. Di impegnare la somma complessiva presunta € 5.252,10 IVA inclusa al seguente Capitolo del Bilancio pluriennale 2025-2027 dotato della necessaria disponibilità finanziaria:

					Anno 2025: € 1.750,70
3660 /366 5/1	09.02.1	103 Acquisto di beni e servizi	U.1.03.02.99.000 - Altri servizi	prestazioni di servizi custodia cani	Anno 2026: € 1.750,70
					Anno 2027: € 1.750,70
					TOTALE triennio € 5.252,10

- 5 Di dare atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- 6 In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto/affidamento, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
- 7 Di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2025, 31.12.2026 e 31.12.2027 per le rispettive parti di competenza;
- 8 Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. N. 33/2013;
- 9 Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, si attesta l'avvenuto controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, nonché la regolarità tecnica del medesimo provvedimento;
- 10 Di dare atto che il presente provvedimento sarà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 183, comma 7, D.Lgs. 267/2000

- 11 Di dichiarare che l'impegno assunto sarà liquidato e pagato previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all'effettiva liquidità dell'Ente sia alla data attuale sia all'atto della liquidazione e pagamento tenuto conto delle altre scadenze in corso, verificate con il servizio finanziario. In caso negativo il presente atto dovrà essere restituito al sottoscritto per le valutazioni di competenza dell'Amministrazione, come specificato al comma 2 dell'art. 9 della Legge 102/2009, richiamato in premessa;
- 12 Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Il Responsabile del Servizio Tecnico
FIRMATO DIGITALMENTE
ALVARO Arch. Giorgia

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07/08/1990 n° 241 e smi avverso la presente determinazione può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza tramite la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.